

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12609 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: DE STEFANO FRANCO
Data pubblicazione: 22/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8696/2017 R.G. proposto da M.G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POGGIO MOIANO 34/C, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO F. BRINDISI, rappresentato e difeso dall'avvocato STANISLAO GIAMMARINO;

- ricorrente -

contro S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI MISENATI 20, presso lo studio dell'avvocato NADIA POLISETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO FERRANTE;

- controricorrente -

contro CONDOMINIO (...), SOCIETÀ (...) DI ASSICURAZIONI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 67/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/01/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del di 01/03/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

rilevato che:

G.M. ricorre, affidandosi a tre motivi con atto notificato il 29-30/03/2017, per la cassazione della sentenza n. 67 del 20/01/2017 della Corte di appello di Salerno e adotta come notificata a mezzo p.e.c. il 30/01/2017, di reiezione anche del suo appello avverso la sentenza n. 1610 del 2009 del tribunale di quel capoluogo, con la quale anch'egli era stato condannato - in solido col Condominio - al risarcimento dei danni patiti da G.S. per il furto al suo esercizio commerciale il 20/05/1996 in quanto agevolato dall'impalcatura per lavori edili eseguiti, al fabbricato ove quello era ubicato, dal M. per incarico dell'appaltatore Condominio, che aveva chiamato in causa l'assicuratrice della responsabilità civile (...) Assicurazioni;

degli intimati resiste con controricorso il solo S.;

è formulata proposta di definizione - per improcedibilità - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197; il ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis;

considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata; dei tre, non numerati, motivi di ricorso (il primo, a pag. 12 del ricorso, di «violazione e falsa applicazione dell'art. 163 c.p.c. [che sancisce il contenuto della domanda ed impone all'attore di indicare espressamente i fatti che assume essere stati lesivi del proprio diritto]; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. [che disciplina il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato]; conseguente vizio di motivazione apparente in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.»); il secondo, a pag. 21 del ricorso, di «violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2043 e 2967 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., che disciplinano rispettivamente la disponibilità delle prove e la valutazione delle stesse da parte del Giudice; conseguente vizio di motivazione di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in ordine al rigetto dei motivi di gravame contraddistinti con i nn. 1-3-5 dell'atto di appello proposto dal sig. G.M.»); il terzo, a pag. 30 del ricorso, di «illegittimità ed iniquità della sentenza impugnata in ordine alla valutazione della C.T.U.; motivazione apparente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.») è superflua la stessa illustrazione, in uno a quella delle difese del controricorrente, dovendosi rilevare l'improcedibilità del ricorso stesso;

al riguardo, deve rilevarsi che la notifica della gravata sentenza ha avuto luogo a mezzo posta elettronica certificata, come dichiarato dal ricorrente e secondo quanto risulta dagli atti a disposizione di questa Corte; deve allora farsi applicazione al caso di specie del principio di diritto elaborato da questa

Corte con la sentenza 14/07/2017, n. 17450, come sostanzialmente confermato da numerosa giurisprudenza successiva e soprattutto da Cass. ord. 22/12/2017, n. 30765, a mente della quale, «ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d'improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato con modalità telematiche deve depositare nella cancelleria della Corte di cassazione copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio» (solo precisando che non è «necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico»);

ora, nella specie, manca qualunque attestazione di conformità a firma del difensore del ricorrente, tanto alla copia della sentenza, quanto alla stampa o copia cartacea della relata di notifica da lui ricevuta (ovverosia del messaggio di posta elettronica certificata pervenuto al destinatario della notifica): sicché difettano i requisiti del deposito dell'una e dell'altra, come munite della necessaria attestazione, oltretutto entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 cod. proc. civ.; né soccorrono parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (benché di pochi giorni, essendo scaduto martedì 21/03/2017 il sessantesimo giorno dalla pubblicazione ed essendo stato notificato il ricorso non prima del 29/03/2017), o il principio di cui alla recentissima Cass. Sez. U. 10648/17, dell'esonero dall'improcedibilità in caso di presenza aliunde o in altri atti della copia notificata, mancando nella specie quest'ultima con le viste formalità anche in qualsiasi altro atto;

in particolare, deve escludersi che possa giovare al ricorrente una sorta di implicita attestazione di autenticità, che si vorrebbe desunta (come indicato a piè di pag. 3 e a pag. 4 della memoria) dalla firma della nota di iscrizione a ruolo e di deposito nella cancelleria di questa Corte: tale firma non può definirsi equipollente alla pure semplice e perfettamente esigibile condotta di separata, ma espressa e dedicata, asseverazione o attestazione di autenticità o conformità all'originale ricevuto a mezzo posta elettronica, unica prevista dalla vigente normativa secondo quanto indicato nella giurisprudenza sopra richiamata, in quanto la sottoscrizione della nota non è finalizzata affatto a certificare alcunché, ma appunto solamente ad elencare, sotto la propria responsabilità, gli atti che si depositano;

ancora, non può discorrersi di *ius superveniens* in relazione ad un'interpretazione della Corte di cassazione, istituzionalmente riferita - come ogni attività di applicazione del diritto processuale - al passato; e neppure integrando un *revirement* la prima espressa formulazione di un principio, quella diversa fattispecie ravvisandosi in un cambiamento inaspettato di un precedente consolidato principio e non venendo quindi in considerazione in sede di prima applicazione;

pertanto, per l'ineludibile necessità di applicare con rigore i principi elaborati da questa Corte e di cui alle richiamate Cass. 17450/17 e Cass. ord. 30765/17, alla cui ampia motivazione (come ripresa anche da Cass. ord. 20/12/2017, n. 30622) può qui bastare un mero rinvio, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso, con condanna del soccombente ricorrente alle spese di lite;

infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito;

p. q. m.

dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi

liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma

addì 01/03/2018.